



***Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana***

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.161 del 24/06/2020 – 23/07/2020 Udienza pubblica del 23/06/2020
Massima n. 1:	Titolo: Ambiente – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione siciliana – Disposizioni in materia di demanio marittimo – Caratteristiche e funzionamento delle strutture ricettive denominate “marina resort” e “boat and breakfast” - Non fondatezza delle questioni. Testo: Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, 2, 3, comma 7, e 5 della legge della Regione Siciliana 7 giugno 2019, n. 8 (Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta), promosse, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei Ministri. L’art.1, comma 2, si limita a stabilire che la Regione disciplina le modalità di insediamento dei marina resort e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo, attribuendo una potestà regolatoria riconducibile alle competenze amministrative inerenti all’uso dei beni del demanio marittimo, che spettano alla Regione. L’art.2 che riporta la definizione di marina resort, come già fornita dall’art.32, comma 1, del d.l. n.133/2014, e descrive la tipologia della struttura ricettiva, delle caratteristiche e del funzionamento, è anch’esso riconducibile all’esercizio delle funzioni amministrative legate alla gestione dei beni del demanio marittimo. Nè tale articolo al comma 4, nell’indicare le prestazioni caratteristiche della specifica offerta turistica, incide sui requisiti della concessione o interferisce sull’assetto concorrenziale del mercato. La questione relativa all’art.3, comma 7, della citata legge regionale riguarda una previsione riferita ai titolari di una concessione demaniale che esercitano nei territori siciliani l’attività di marina resort. Obiettivo del legislatore regionale è la rapida regolarizzazione sul piano amministrativo e lo sviluppo del settore turistico e, pertanto, la norma impugnata non incide sui requisiti per l’ottenimento della concessione, ambito questo di esclusiva competenza statale. Il giudizio di infondatezza della questione relativa ai suddescritti articoli si



	riverbera, di conseguenza, sulla questione del successivo art.5, che estende le previsioni riguardanti i marina resort ai boat and breakfast.
NOTE	Atti oggetto del giudizio Artt. 1, c. 2°, 2, 3, c. 7°, e 5 della legge della Regione Siciliana 07/06/2019, n. 8. Parametri costituzionali Art.3, 97 secondo comma, 117 secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione. Altri parametri e norme interposte Art.32, comma 1, D.L. n.133/2014.

Redattore: D.ssa Gabriella Cagnazzo
Visto: Avv. Marina Valli

